



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2008



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di vendita del patrimonio immobiliare del Comune di Lomagna assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in deroga alle norme di cui alla Legge 24.12.1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al Regolamento approvato con R.D. 17.06.1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati secondo le norme del presente regolamento fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Sono inclusi, tra i beni alienabili, quelli dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione ed altre cause.
2. I beni appartenenti al demanio del Comune, indicati all'articolo 822 del Codice Civile, sono alienabili previo provvedimento di dichiarazione di passaggio al patrimonio (sdemanializzazione) ai sensi dell'articolo 829 del Codice Civile.
3. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, indicati all'articolo 826 del Codice Civile, sono alienabili previo atto di dismissione di natura dichiarativa che accerti la cessazione della destinazione ad un pubblico servizio.
4. Sono escluse dal presente regolamento le alienazioni disciplinate da specifiche leggi, quali, a mero titolo d'esempio, la dismissione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (Legge 24.12.1993, n. 560), la cessione in piena proprietà dei beni già concessi in diritto di superficie all'interno dei piani di zona o dei piani degli insediamenti produttivi (art. 31, comma 45, della Legge 23.12.1998, n. 448, art. 11 della Legge 12.12.2002, n. 273), il conferimento a società di capitali di beni immobili destinati all'esercizio dei servizi a rilevanza industriale (art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267), l'alienazione dei beni del demanio storico ed artistico (D.P.R. 07.09.2000, n. 283), l'alienazione di beni del demanio culturale (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42), nonché le alienazioni mediante operazioni di cartolarizzazione (D.L. 23.02.2004, n. 41 convertito in Legge 23.04.2004, n. 104) o di adesione a fondi comuni di investimento riferiti a propri beni immobili.
5. I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'alienazione.

ART. 3 – ORGANI COMPETENTI

1. La decisione in ordine alle alienazioni immobiliari ed alle relative permutate compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione con cui viene approvato il programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 128, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, indica i beni immobili di proprietà comunale che possono essere oggetto di alienazione, secondo quanto risulta dall'inventario dei beni comunali, salvo sia disponibile perizia estimativa.
3. In ogni caso, il Consiglio Comunale, ha facoltà di approvare la cessione in proprietà di beni comunali mediante adozione di specifica deliberazione.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

4. Le procedure seguenti alla deliberazione consiliare di autorizzazione alla alienazione o alla permuta sono curate dal Responsabile Unico del procedimento indicato nel presente regolamento.

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE – R.U.P.A.

1. Al fine di individuare referente unico competente a porre in essere tutti gli adempimenti preliminari e conseguenti all'assunzione della decisione di procedere all'alienazione del bene di proprietà comunale, viene istituita la figura del Responsabile Unico del Procedimento di Alienazione (R.U.P.A.).
2. Le funzioni del R.U.P.A. sono assegnate al dipendente che svolge l'incarico di Responsabile del servizio settore territorio.
3. Il R.U.P.A. cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni a partire dall'approvazione del programma delle alienazioni; in particolare, è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale, all'istruttoria delle proposte di deliberazione consiliare di autorizzazione all'alienazione, all'accertamento della proprietà dei beni immobili comunali da alienare, alla redazione della perizia estimativa, dei frazionamenti e delle pratiche catastali, ai negoziati con il soggetto proprietario nel caso di permuta, alla redazione ed approvazione degli atti di gara, all'ostensione dei documenti inerenti i beni da alienare, e tutti gli adempimenti spettanti ai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ART. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VENDITA

1. I beni di cui il Consiglio Comunale abbia deciso l'alienazione, sono periziati, stimati e, ove occorra, ripartiti in lotti.
2. La perizia estimativa e la ripartizione in lotti, con le relative condizioni di incanto sono approvati dalla Giunta Comunale. La stima deve precedere la decisione di alienare gli immobili da parte del Consiglio.
3. La perizia estimativa viene condotta dal Responsabile del Settore Territorio direttamente o avvalendosi dei collaboratori dell'ufficio. In caso di particolare complessità, ovvero di eccessivo carico di lavoro, il Responsabile può valutare l'opportunità di affidare un incarico di perizia a un professionista da scegliersi tra gli iscritti negli albi degli architetti, ingegneri e geometri con perizia asseverata ovvero a consulente tecnico del Tribunale di Lecco.
4. La perizia è redatta in riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe ovvero sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la natura del bene da valutare.
5. La competenza della procedura di alienazione spetta, al Responsabile del Settore Territorio. In ogni caso, previa la valutazione tecnica di cui al comma 3, il prezzo è stabilito dal Responsabile del Settore tecnico in misura non inferiore al valore della perizia.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 6 – PROCEDIMENTO DI VENDITA

1. La vendita si fa mediante pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata.
2. Il sistema ordinario di vendita è il pubblico incanto (asta pubblica) sulla base del valore di stima.
3. L'offerta presentata dal soggetto interessato all'acquisto ha natura di proposta irrevocabile risultando immediatamente vincolante per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva.
4. La vendita viene effettuata mediante stipulazione di atto pubblico redatto da Notaio o dal Segretario Comunale al prezzo di aggiudicazione addizionato, a carico dell'acquirente, delle spese tecniche sostenute a titolo di perizia di stima, frazionamento, aggiornamento catastale, pubblicità e diritti di segreteria e di rogito.
5. La procedura di gara è avviata con determinazione del RUPA.
6. Con la determinazione di indizione della procedura viene approvato il bando di gara sotto descritto al punto 8.
7. In particolare, la determinazione individua il bene comune previsto dal precedente art. 2, approva il bando di gara e gli altri atti di gara, ed impegna la spesa per le pubblicazioni.
8. Il bando deve almeno contenere le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dei beni da vendere, individuazione catastale e provenienza;
 - b) il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
 - c) i diritti e i pesi inerenti il bene;
 - d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà alla gara; nel caso delle licitazioni private tale indicazione sarà inserita nelle lettere d'invito;
 - e) il luogo e l'ufficio presso i quali sono visionabili gli atti di gara;
 - f) l'ammontare della cauzione;
 - g) il metodo di gara;
 - h) l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, di valore almeno corrispondente al prezzo posto a base di gara;
 - i) le referenze bancarie richieste che attestino la situazione economico-finanziaria ed il grado di affidabilità degli offerenti;
 - j) la possibilità o meno di ammettere offerte per procura ed anche per persona da nominare;
 - k) le modalità di presentazione dell'offerta;
 - l) le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e la modalità di imbustamento e sigillatura;
 - m) l'indicazione delle cause di esclusione dalla gara;
 - n) i requisiti minimi richiesti in capo agli offerenti quali, a titolo esemplificativo:
 - ☞ non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32-ter del Codice Penale ;
 - ☞ essere in regola con la normativa antimafia e non avere subito condanne penali definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - ☞ non essere debitore del Comune di Lomagna per somme accertate in modo definitivo con iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale o sentenza per un importo superiore ad €. 10.000,00.= (Euro diecimila);
 - ☞ nel caso di imprenditori commerciali, sia individuali che collettivi, l'indicazione espressa, che può essere contenuta nel certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

↳ indicazione, in caso di società, della composizione degli organi, di chi possiede la rappresentanza legale e dell'ente che svolge attività di direzione e coordinamento.

ART. 7 – PUBBLICO INCANTO

1. L'asta si tiene con il sistema delle offerte segrete in miglioramento del prezzo base ai sensi dell'Art.73, lettera c), del R.D. 23.5.1924, n. 827.
2. L'immobile è venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della gara, con tutte le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, eccezioni, oneri quali dall'ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso e quali risultanti anche dalla relazione di perizia tecnica allo scopo effettuata. L'immobile viene garantito libero da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli.
3. L'asta deve svolgersi non prima del 31° giorno successivo alla pubblicazione del bando.
4. Le offerte devono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 11.45 del giorno antecedente a quello in cui avverrà l'apertura delle buste.
5. Le forme e le procedure dell'asta sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.
6. Non è consentito al medesimo soggetto, in varie forme, di presentare più offerte.
7. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
8. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale, sull'importo a base di gara, espressa in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.
9. Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno costituito preventivamente presso il Tesoriere comunale un deposito cauzionale pari al decimo del valore di stima dei beni per i quali partecipano all'incanto; il deposito deve essere effettuato a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria comunale. In caso di aggiudicazione detto importo è in acconto al prezzo d'aggiudicazione, mentre per i non aggiudicatari si procede allo svincolo del deposito stesso.
10. L'aggiudicazione è pronunciata a favore di colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta. Qualora due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede, nella medesima adunanza, ad una licitazione fra essi soli a partiti segreti; colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerta sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
11. Si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal presidente di gara.
12. L'avviso d'asta viene reso pubblico secondo modalità individuata dal R.U.P.A. in modo che sia assicurata informazione adeguata all'entità del bene da alienare; in ogni caso è prevista la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre, qualora l'importo a base d'asta sia superiore ad €. 100.000,00.= si procede anche alla pubblicazione di estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un periodico a diffusione locale; se l'importo a base d'asta sia superiore ad €. 1.000.000,00.= si procede anche alla pubblicazione di estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un giornale a tiratura nazionale. La pubblicazione avviene, di norma, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incanto.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

13.. Riuscito infruttuoso il primo esperimento di gara, la Giunta Comunale può autorizzare il R.U.P.A. a predisporre ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima.

14.. Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

15.. In caso di aggiudicazione, essa è definitiva per l'aggiudicatario e diviene tale per il Comune solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale d'asta da parte del R.U.P.A..

16. Il prezzo d'acquisto, maggiorato degli oneri di cui all'articolo 7, comma 4, deve essere versato dall'acquirente alle seguenti scadenze:

- il 20% entro trenta giorni dalla data dell'asta;

- il restante 70% al momento della stipulazione dell'atto di compravendita.

17. L'atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio fissato e comunicato dall'amministrazione comunale e comunque entro 90 giorni dalla data di esecutività della determinazione di approvazione del verbale d'asta. Tutte le spese inerenti e relative all'atto di compravendita sono a carico della parte acquirente, escluse quelle previste per legge a carico del venditore.

18. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia agli obblighi dei pagamenti indicati al comma 10 del presente articolo, egli è soggetto alla perdita del deposito cauzionale definitivo e il bene sarà rivenduto dall'amministrazione a seguito di nuovo incanto; nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sarà tenuto al rimborso al Comune del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Nel caso di differenza in più, l'eccedenza profitta al Comune.

ART. 8 – LICITAZIONE PRIVATA

1. Gli immobili il cui valore sia superiore ad €. 15.001,00.= ed inferiore ad €. 30.000,00.= sono, di norma, alienati con la procedura della licitazione privata.

2. Su invito dell'Amministrazione comunale, gli interessati possono presentare le loro offerte entro il termine previsto nell'avviso di vendita che non potrà essere inferiore a 15 giorni dallo stesso.

3. Per la presentazione dell'offerta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il pubblico incanto.

ART. 9 – TRATTATIVA PRIVATA

1. Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione di incanto possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partite private, sempreché non siano variati, se non a tutto vantaggio del Comune, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. L'Amministrazione comunale è autorizzata a vendere a trattativa privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili, nei seguenti ulteriori casi:

a) valore di stima del bene da alienare non superiore ad €. 15.000,00;

b) caratteristiche oggettive dell'immobile che evidenzino l'esistenza di un unico soggetto interessato all'acquisto;

c) edificio di proprietà comunale insistente su fondo di altrui proprietà;



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

- d) porzione di immobile facente parte di immobile di proprietà privata con difficoltà di utilizzo autonomo;
 - e) alienazione finalizzata a permettere l'attuazione di specifici progetti di recupero urbanistico – ambientale.
 - f) qualora si tratti di fondi interclusi o, comunque, immobili per i quali è dimostrabile che non vi siano pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato.
 - g) qualora ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 41 del R.D. 827/24.
 - h) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso ad uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti.
3. La sussistenza delle condizioni che permettono il ricorso alla trattativa privata sono accertate dal R.U.P.A. ad eccezione delle ipotesi di cui alle lettere e) ed h) del comma precedente che debbono essere dichiarate dal Consiglio Comunale..
4. Alla vendita mediante trattativa privata si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per il pubblico incanto.
5. La procedura mediante trattativa privata viene attivata mediante pubblicazione di avviso all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; qualora il R.U.P.A. ritenga che non sussistano le condizioni per far luogo a pubblico avviso si procede mediante affidamento diretto.
6. Il contratto di alienazione, di norma, viene concluso per un importo pari o superiore al valore di stima.

ART. 10 – PERMUTA

- 1. Il Comune ha facoltà di procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, purché espliciti adeguatamente sia il procedimento logico seguito, sia le concrete esigenze che si intendono soddisfare.
- 2. La destinazione dei beni che si intendono permutare viene indicata nel provvedimento di autorizzazione alla permuta.
- 3. L'autorizzazione alla permuta viene rilasciata previa analisi e valutazione dell'esito della trattativa diretta tra il Comune ed il soggetto proprietario interessato all'operazione condotta dal Responsabile Unico del procedimento indicato nel presente regolamento, a ciò incaricato dalla Giunta Comunale.
- 4. La permuta ha luogo a condizione che il valore dei beni da permutare sia sottoposta a preventiva apposita perizia estimativa
- 5. La perizia estimativa viene condotta dal Responsabile del Settore Territorio direttamente o avvalendosi dei collaboratori dell'ufficio. In caso di particolare complessità, ovvero di eccessivo carico di lavoro, il Responsabile può valutare l'opportunità di affidare un incarico di perizia a un professionista da scegliersi tra gli iscritti negli albi degli architetti, ingegneri e geometri con perizia asseverata ovvero a consulente tecnico del Tribunale di Lecco.
- 6. La perizia è redatta in riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe ovvero sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la natura del bene da valutare.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 11 – COMMISSIONE

1. Il Presidente della commissione di gara è il responsabile della procedura di gara, ovvero altro dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Nell'espletamento della gara svolgono funzione di testi due impiegati comunali, mentre un ulteriore impiegato assiste all'esperimento per la redazione del verbale che è firmato dal medesimo, dal Presidente e dai testi.
2. La commissione di gara è un collegio perfetto, e agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

ART. 12 – VERBALE

1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare viene redatto apposito verbale da parte del funzionario all'uopo incaricato, sotto la direzione del presidente.
2. Il verbale riporta l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui si è dato corso all'apertura delle buste, il nominativo e la carica dei componenti la commissione, il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l'aggiudicazione provvisoria.
3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del funzionario responsabile del procedimento.
4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

ART. 13 – DEPOSITO DI GARANZIA E SPESE CONTRATTUALI

1. Nessuno può partecipare alla gara se non alleggi, a garanzia dell'offerta fatta, un assegno circolare intestato al Comune di Lomagna pari al decimo del prezzo sul quale l'asta viene aperta o la licitazione e/o trattativa indette, nonché alle somme presunte dovute per spese contrattuali.
2. A tal fine per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e lettere, un assegno circolare a titolo cauzionale degli importi di cui al comma 1.
3. Nessuno può essere dispensato dall'effettuare il deposito con assegno di cui al precedente comma.
4. La somma contenuta nell'assegno circolare, emesso dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà considerata in acconto al prezzo di aggiudicazione.
5. I termini di restituzione dei depositi di garanzia saranno indicati nel bando relativo a ciascuna alienazione.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 14 – VENDITA DI RELIQUATI

1. Sono definiti reliquati tutte le aree demaniali all'interno del territorio comunale che per la loro conformazione presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) per dimensione, collocazione e morfologia, non risultano di alcuna pubblica utilità;
 - b) abbiano perso la funzione originaria che ne aveva determinato la formazione;
 - c) non siano produttive di utile economico e comportano oneri fiscali e/o costi di manutenzione;
 - d) risultino abbandonati e non mantenuti.
2. L'area oggetto di alienazione è preventivamente sdemanializzata e resa patrimonio disponibile dell'ente; si procede, quindi, alla redazione di perizia per stabilire il valore della stessa.
3. Le porzioni di reliquati confinanti con più proprietà possono essere frazionate e vendute ad ognuna delle proprietà prospicienti solo nel caso di vendita dell'intero reliquato; a tale proposito, gli interessati devono inoltrare una richiesta di acquisto congiunta finalizzata all'acquisto dell'intero reliquato.
4. Chiunque può presentare richiesta di acquisto di reliquati; viene concesso il diritto di prelazione, a parità di condizioni, ai proprietari d'aree o d'immobili confinanti con il reliquato. Il Comune si impegna a istruire le pratiche per l'alienazione verificata la rispondenza ai requisiti del presente regolamento.
5. Coloro i quali intendano acquistare un reliquato devono presentare domanda scritta indirizzata al R.U.P.A. allegando alla stessa idonea documentazione per l'individuazione dell'area che si intende acquistare; nei trenta giorni successivi alla data di protocollo della richiesta il R.U.P.A. provvede ad informare il richiedente circa l'attribuibilità della qualifica di reliquato all'area interessata ai sensi del presente regolamento ed eventualmente a sottoporre, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'alienazione al consiglio comunale.

ART. 15 – VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Quando il bene da alienare è gravato da diritto di prelazione il R.U.P.A. ne fa menzione nel bando di gara e l'aggiudicazione viene notificata al titolare del diritto di prelazione al fine dell'eventuale esercizio dello stesso.

ART. 16 – NORMA FINALE

1. E' fatto divieto assoluto al Sindaco, Assessori e Consiglieri del Comune di Lomagna ed al coniuge ed ai conviventi, nonché ai membri della Commissione di gara di presentare offerte, anche per interposta persona, per la partecipazione alle procedure di alienazione disciplinate dal presente Regolamento.



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225126 - Telefax (039) 9225135

e mail comune@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.